

D.D.S. n. 2516

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI E
DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA**

VISTO il R.D. 3 giugno 1940, n.1357;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n.637;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

VISTA la L.r. 10 agosto 1985, n.37;

VISTA la L.r. 31 maggio 1994, n.17;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L. 15 dicembre 2004 n. 308;

VISTA la nota n. 4103 del 18.11.2005 con la quale questo Assessorato ha stabilito i criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 1, comma 37, della citata legge n. 308/2004;

VISTA la L.R. n. 19 del 16.12.2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione ;

VISTO il D.D.G. n. 2087 del 5.08.2014, con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana- delega i Dirigenti responsabili delle Strutture Intermedie Centrali del Dipartimento medesimo alla firma degli atti di rispettiva competenza;

VISTO il D.A. n° 7761 del 19.10.1994, pubblicato nella G.U.R.S. n° 56 del 12.11.1994, ed il relativo verbale della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, affisso all'Albo Pretorio del Comune di Bagheria (PA) in data 26.5.1993 (data di decorrenza del vincolo), con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, “l'area [REDACTED]” di Bagheria (PA);

VISTI gli articoli 167 del D.Lgs. n°42/2004, e s.m.i., e l'art. 1, comma 37, lettera b) della L. 308/2004;

VISTA la nota n. 931 del 20.01.2003, con la quale l'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Finanze e Credito, Servizio Entrate Tributarie ed Extra Tributarie – U.O.B. Sanzioni e Demanio Marittimo, ha impartito direttive sulle modalità di pagamento delle indennità pecuniarie ex art. 164 del D.Lgs. n° 490/99 ed ex art. 9 e 10, comma 3, della L. 47/85;

CONSIDERATO che i signori [REDACTED] hanno presentato istanza alla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Palermo per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 1, commi 37 e 39, della L. n. 308/2004, acquisita al prot. n. 2617 del 7.02.2005, per la realizzazione di due fabbricati, il primo ad una elevazione f.t. con copertura a unica falda destinato ad attività artigianale e il secondo composto da sopraelevazione del piano cantinato (già sanato) destinato a civile abitazione, siti nel comune di Bagheria (PA), [REDACTED];

CONSIDERATO che le opere suddette sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n.° 42/2004, e s.m.i., perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo;

VISTA la nota prot. n. 6692/VIII del 21.10.2013, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha dichiarato che l'istanza ai sensi dell'art. 1, comma 37, della L. n. 308/2004 è pervenuta entro i termini di legge e che le opere abusive oggetto dell'istanza ai sensi dell'art. 1, comma 37, della L. n. 308/2004 sono state compiute in data antecedente al 30.09.2004, e pertanto l'istanza è procedibile ai sensi dell'art. unico, commi 37 e 39, della legge di riferimento;

VISTA la nota prot. n. 6692/VIII del 21.10.2013, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha dichiarato, ai sensi dell'art. 1, comma 37, della L. 308/2004, la compatibilità paesaggistica per la realizzazione abusiva dei due fabbricati in oggetto, subordinandone il mantenimento al pagamento delle sanzioni di cui all'art. 167 del D. Lgs. 42/2004, e s.m.i. e dell'art.1, comma 37, lett. b) 1 e 2, della legge n. 308/2004, ed al rispetto delle condizioni imposte dalla sopraccitata Soprintendenza nel suddetto parere, e precisamente che:

- ◆ si rispetti quanto già previsto nella relazione tecnica e negli elaborati grafici;

VISTA la nota prot. n. 6692/VIII del 21.10.2013, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha trasmesso la perizia per la determinazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi della L. 308/2004;

VISTA la scheda relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria di cui all'art. 167 del D. Lgs. 42/2004, e s.m.i., ed all'art. 1, comma 37, lettera b) della 308/2004 allegata alla nota prot. n. 6692/VIII del 21.10.2013, con la quale la Soprintendenza di Palermo ha erroneamente valutato il danno arrecato al paesaggio dalle medesime opere in Euro 6.279,00, anziché in € 5.951,40;

CONSIDERATO che con la suddetta perizia la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha determinato ai sensi dell'art. 3, II comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n. 6137/99, in Euro 3.216.02, il profitto conseguito con la realizzazione dei due fabbricati (escluso il piano cantinato che è già stato sanato), assimilata alla tipologia 1 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce la tipologia 1 in misura del 6% del valore d'estimo delle opere abusive, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico;

RITENUTO, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. N° 42/2004, e s.m.i., e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 37, lettera b), punto 1 e della direttiva assessoriale n. 4103 del 18.11.2005, l'importo della predetta sanzione viene maggiorata della metà, il cui ammontare è Euro 8.927,10 (€ 5.951,40 + € 2.975,70);

CONSIDERATO che la Soprintendenza di Palermo ha applicato l'indennità risarcitoria di € 30.975,00, quale sanzione pecuniaria aggiuntiva ai sensi dell'art. 1, comma 37, lettera b), punto 2 della L. 308/2004 per la realizzazione dei due fabbricati (escluso il piano cantinato che è già stato sanato), assimilata alla tipologia 1 di cui alla nota sopraccitata n. 4103 del 18.11.2005;

RITENUTO che i signori [REDACTED] per le opere abusivamente realizzate in argomento sono solidalmente tenuti a pagare, ai sensi della L. 308/2004, la somma di Euro **39.902,10** (€ 8.927,10 + € 30.975,00), anziché € 40.393,40, come erroneamente indicato dalla Soprintendenza di Palermo nella nota prot. 6692/VIII del 21.10.2013 ;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché l'ordine di demolizione in quanto le opere abusive eseguite non arrecano grave pregiudizio al contesto paesaggistico;

DECRETA

Art.1) I signori [REDACTED]

[REDACTED] – sono solidalmente tenuti a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art.167 del D.Lgs. N° 42/2004, e s.m.i., e dell'art. 1, comma 37, lettera b) punto 1, della L. 308/04, la somma di **Euro 8.927,10** (€ 5.951,40 + € 2.975,70), come sopra determinata, da imputarsi sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2.

La somma di cui all'art.1 dovrà essere versata, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Unicredit UNICREDIT s.p.a.;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n°302901, intestato a “UNICREDIT di Palermo Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”;
- bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT69O0200804625000300022099.

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. N° 42/2004, e s.m.i., e dell'art. 1, comma 37, lettera b) punto 1, della L. 308/2004”.

Art.2) I signori [REDACTED] sono altresì tenuti a pagare la sanzione pecuniaria aggiuntiva, nella misura pari ad **€ 30.975,00**, ai sensi dell'art. 1, comma 37, lettera b) punto 2 della L. 308/04, da imputarsi sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2.

La somma di cui all'art.2 dovrà essere versata, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Unicredit UNICREDIT s.p.a.;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n°302901, intestato a “UNICREDIT di Palermo Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”;
- bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT69O0200804625000300022099 ..

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. N° 42/2004, e s.m.i., e dell'art. 1, comma 37, lettera b) punto 2, della L. 308/2004”.

A comprova dell'avvenuto pagamento delle predette indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all'Assessorato Regionale del Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Servizio Tutela, Unità Operativa 29:

- originale o copia autenticata della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UNICREDIT s.p.a.;
- originale o copia della ricevuta di versamento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento;
- ricevuta attestante la corretta esecuzione del bonifico.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Avverso la cartella esattoriale, emessa ai sensi del presente decreto, in caso di omesso versamento delle somme dovute e degli oneri aggiuntivi, è possibile proporre ricorso soltanto per motivazioni proprie della cartella e non per eventuali vizi del presente decreto ai quali si è prestata acquiescenza o che sono stati oggetto di autonoma impugnativa.

Art. 3) La ditta suddetta, al fine di armonizzare l'opera di che trattasi con l'ambiente circostante, dovrà altresì attenersi alle prescrizioni contenute nella nota prot. n. 6692/VIII del 21.10.2013 della Soprintendenza di Palermo e precisamente che:

- ♦ si rispetti quanto già previsto nella relazione tecnica e negli elaborati grafici.

Il Comune di Bagheria (PA) vorrà trasporre dette condizioni in seno al titolo concessorio, apponendo allo stesso un congruo termine decadenziale per l'esecuzione degli interventi sopra elencati da parte del titolare della concessione.

Alla verifica del mancato adempimento il Comune adotterà gli interventi di competenza previsti dalla vigente normativa (L.R. 37/1985; C.G.A. 16/12/1997, n. 1080).

Art. 4) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Beni Culturali e dell'Identità Siciliana per l'accertamento delle entrate.

Art. 5) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso gerarchico al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Palermo, 23/09/2014

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Daniela Mazzeola)
FIRMATO**